

Camera dei Deputati

**Legislatura 19**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/00220**  
presentata da **RICCIARDI TONI** il **12/01/2023** nella seduta numero **34**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
GRIBAUDO CHIARA	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	12/01/2023
LAUS MAURO ANTONIO DONATO	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	12/01/2023
BRAGA CHIARA	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	12/01/2023
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA	PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA	12/01/2023

Assegnato alla commissione :

**XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

Ministero destinatario :

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Delegato a rispondere : **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE** , data delega **11/01/2023**

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** , data delega **19/01/2023**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/01/2023

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 19/01/2023

RITIRATO IL 24/01/2023

CONCLUSO IL 24/01/2023

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Interrogazione a risposta in commissione 5-00220**

presentato da

**RICCIARDI Toni**

testo di

**Giovedì 12 gennaio 2023, seduta n. 34**

**TONI RICCIARDI, GRIBAUDO, LAUS, BRAGA e QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

— Per sapere – premesso che:

dal prossimo 1° febbraio 2023 cesserà di avere effetto quanto stabilito il 18-19 giugno 2020 in merito alle disposizioni di smart working per i lavoratori frontalieri con la Svizzera;

la richiamata organizzazione del lavoro, sperimentata durante la pandemia, ha dimostrato un'indubbia validità, sia in termini strutturali che economici e la sua continuazione operativa in tal senso da parte di molte aziende svizzere ne è prova concreta;

dal 1° febbraio si rischia di trovarsi pertanto nella situazione per cui un lavoratore svizzero potrà continuare la propria attività di «Home office», mentre un equivalente lavoratore frontaliere italiano della medesima azienda, potrà svolgerla solo un giorno a settimana, con ricadute negative non solo sul lavoratore ma anche sull'azienda;

in merito vi è un elemento di criticità previdenziale in quanto in base all'articolo 13 del Regolamento CE n. 883 del 2004 e articolo 14 del Regolamento CE n. 987 del 2009 una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso ma in caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale italiana (cioè l'Inps) acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del relativo contributo in Italia, il che implica molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari;

vi è anche un aspetto di criticità fiscale, in quanto in base all'accordo tra Italia e Svizzera, del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il frontaliere residente nei comuni di frontiera, se svolge delle intere giornate di lavoro su suolo italiano, è poi tenuto a dichiarare all'Agenzia delle entrate la quota di reddito maturata in quegli stessi giorni, misura sospesa proprio in relazione alle disposizioni economiche per fronteggiare l'emergenza COVID;

la modifica introdotta dal Governo italiano del regime di smart working rischia però di incidere in maniera negativa su questi lavoratori considerata la loro specificità –:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda adottare con urgenza al fine di consentire un ulteriore regime di proroga per questi lavoratori per quel che concerne l'accesso allo smart working, almeno fino al prossimo giugno 2023 in attesa della emanazione dei nuovi regolamenti, previsti dalla UE, finalizzati ad accordi bilaterali, in maniera da tutelare, adeguatamente, la peculiare condizione di questi lavoratori.

(5-00220)